Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 107° — Numero 246**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 3 ottobre 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Ministero della difesa: Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana. Pag. 4978

LEGGI E DECRETI

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1750**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Crevalcore (Bologna) . Pag. 4979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1751**.
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Ivrea (Torino) . . . Pag. 4981

1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **779**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in Lissone (Milano). Pag. 4984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **780**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Malè (Trento), con la Parrocchia di San Giorgio Martire, in Croviana (Trento). Pag. 4984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **781**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, nel comune di Gallarate (Varese) . . . . Pag. 4985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **782**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle Parrocchie di San Pietro Apostolo e di San Nicolao V., in Coassolo Torinese (Torino) . . . . Pag. 4985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **783**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Genesio M., con la Parrocchia di San Pietro Apostolo, in Castagneto Po (Torino) . . Pag. 4985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **784**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Ausiliatrice, nel comune di Boscochiesanuova (Verona) . . . . Pag. 4985

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1966.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714 bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Foligno . . . . Pag. 4985

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Solferino (Mantova) . Pag. 4985

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1966.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria . . . . . Pag. 4986

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:
58ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 - Certificati cumulativi di approvazione e revisione dei recipienti di capacità non superiore a 150 litri, destinati al trasporto di gas. Pag. 4987
Esito di ricorso . . . . Pag. 4987

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieto di caccia e uccellagione nei comuni di Anfo, Bagolino e Lavenone (Brescia) Pag. 4987

Ministero delle finanze:

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.) Pag. 4988

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Paesi terzi e Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi . Pag. 4991

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per esami a trentotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi Pag. 4994

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 maggio 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1966 registro n. 46 Difesa-Esercito, foglio n. 41

MEDAGLIA DI BRONZO

LATINO Pasquale di Salvatore, classe 1915, da Grotte (Agrigento). — Partigiano di pura fede, durante un lungo periodo di lotta si distingueva per spirito di sacrificio e per sprezzo del pericolo. Nel generoso tentativo di soccorrere un commilitone gravemente ferito nel corso di un attacco, veniva colpito a morte e immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Cormons (Gorizia), 29 aprile 1945.

CROCE

ANDREOLLA Mario Augusto di Pietro, classe 1920, da Fol lina (Treviso). — Comandante di compagnia, veniva catturato, vittima di una imboscata, nel corso di una rischiosa azione di ricognizione compiuta unitamente ad un commilitone. Interrogato e seviziato, affrontava la fucilazione piuttosto che svelare le notizie che gli venivano richieste. Fulgido esempio di dedizione alla causa della libertà. — Crocetta del Montello (Treviso), 28 aprile 1945.

BONETTI Ottone di Giuseppe, classe 1918, da Fiumicello (Udine). — Partigiano di pura fede, si distingueva per coraggio e per attaccamento al dovere. Nel corso di una azione veniva catturato e sottoposto a dure sevizie ma nulla rivelava che potesse compromettere il reparto di appartenenza. Condannato a morte, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, rivolgeva parole d'incoraggiamento ai commilitoni e di sprezzo per l'avversario. — Terzo di Aquileia (Udine), 9 aprile 1945.

BORDONI Enio di Angelo, classe 1917, da Bologna. — Al ritorno da una missione isolata, trovato il proprio reparto impegnato in aspro combattimento, accorreva ove più dura era la lotta apportando con il suo esempio nuovo sprone ai commilitoni. Durante l'azione, colpito da una raffica avversaria, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Cavlola (Belluno), 20 agosto 1944.

GANDIN Giuseppe Giovanni fu Angelo, classe 1924, da Revine Lago (Treviso). — Durante un recupero di materiale lanciato da aerei alleati veniva attaccato e circondato unitamente ai suoi commilitoni da preponderanti forze nemiche in operazioni di rastrellamento. Servente dell'unico fucile mitragliatore disponibile, mentre assolveva il suo compito con slancio e ardimento da posizione fortemente battuta, cadeva sotto i colpi del fuoco nemico dopo due ore di combattimento immolando così la sua esistenza alla causa della libertà. — Passo Mauria (Lorenzago di Cadore Belluno), 14 giugno 1944.

GROPPO Giovanni Battista di Gio-Batta, classe 1915, da Mason Vicentino (Vicenza). — Partigiano porta ordini, si distingueva in varie azioni per sprezzo del pericolo e attaccamento al dovere. Nel corso di una missione, veniva circondato da un gruppo di avversari e, dopo vana eroica resistenza, immolava la sua vita alla causa della libertà. — Schiavon Vicentino (Vicenza), 27 aprile 1945.

MERCADANTE don Domenico di Giuseppe, classe 1899, da Selva di Progno (Verona). — Si prodigava incessantemente con sereno spirito di sacrificio e con giovanile entusiasmo al sostenimento morale e materiale dei partigiani della sua zona. Offertosi per intimare la resa ad un consistente reparto tedesco che cercava di ritirarsi, veniva catturato ed atrocemente torturato. Colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Ronchi-Selva di Progno-Ala, 26 aprile-3 maggio 1945.

MISSAGGIA Lino di Francesco, classe 1925, da Aosta. — Catturato nel corso di un duro combattimento e destinato in un campo di concentramento, riusciva ad evadere ed a raggiungere la propria formazione partigiana con la quale partecipava all'occupazione di un presidio nemico. Nel corso di un servizio di pattugliamento, mentre si apprestava ad attaccare con slancio ed ardimento un reparto avversario superiore in numero e mezzi, cadeva sotto i colpi del fuoco nemico immolando così la sua giovane esistenza alla causa della libertà. — Sarcedo (Vicenza), 27 aprile 1945.

MONDIN Gentile fu Cirillo, classe 1921, da Pederobba (Treviso). — Circondato da preponderanti forze nemiche, nel corso di un rastrellamento, sfuggiva alla cattura, unitamente a quattro commilitoni. Sorpreso di nuovo da forze avversarie superiori, non esitava ad impegnarle in dura lotta infliggendo loro gravi perdite. Ferito mortalmente, rifiutava ogni soccorso che il nemico, ammirato, voleva porgergli durante la sua lenta agonia ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà — S. Felicita (Borso del Grappa Treviso), 23 settembre 1944.

NEGRO Giacomo di Giacomo, classe 1918, da Borso del Grappa (Treviso). — Partigiano di pura fede e sprezzante del pericolo, durante una azione di rastrellamento nemico, si lanciava allo scoperto nel tentativo di poter meglio impiegare la sua arma automatica, ma veniva colpito al petto da una raffica di mitragliatrice avversaria. Malgrado le gravi ferite riportate, si trascinava fin presso un commilitone e gli consegnava l'arma incitandolo a persistere nella lotta. Decedeva dopo alcuni mesi, per le ferite riportate sacrificando così la sua esistenza alla causa della libertà. — Cornosega, 21 settembre 1944 Borso del Grappa, 30 aprile 1945.

PAMPANIN Antonio di Umberto, classe 1925, da Zoppé di Cadore (Belluno). — Nel corso di un agguato contro una autocolonna infliggeva al nemico gravi perdite in morti e feriti. Mentre stava per essere circondato, anzichè ricercare uno scampo, si annidava in una casa dalla quale, unitamente ad un commilitone, continuava a far fuoco fino all'esaurimento delle munizioni. Sopraffatto, cadeva al grido di « Viva l'Italia! ». — Belluno, 1 maggio 1945.

PANOZZO Giuseppe fu Giuseppe, classe 1928, da Roana (Vicenza). — Nel corso di un violento combattimento, per coprire il proprio reparto costretto al ripiegamento, si lanciava contro l'avversario che fermava con precisi lanci di bombe a mano. Colpito a morte immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Treschè Conca (Vicenza), 27 aprile 1945.

RUSSO Antonio di Giacomo, classe 1924, da Messina. — Nel corso di un rastrellamento nemico attaccava un reparto avversario preponderante in forze e mezzi. Colpito da una raffica di mitragliatrice, sopportava stoicamente il dolore delle ferite e, incitando i commilitoni alla lotta, rifiutava ogni soccorso finchè, con la visione dell'imminente successo, cadeva esanime al grido di « Viva l'Italia! ». Fulgido esempio di abnegazione e di eroismo. — Montebelluna (Treviso), 30 aprile 1945.

STEFANI Renato fu Sante, classe 1922, da Valstagna (Vicenza). — Porta munizioni facente parte di una pattuglia attaccata e accerchiata da preponderanti forze nemiche durante un rastrellamento, rimaneva vicino al capo arma fino all'esaurimento delle munizioni. Colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Solagna (Vicenza), 21 settembre 1944.

VOLPATO Danilo di Augusto, classe 1918, da Padova. — Volontario fra i primi nelle file partigiane, si distingueva in numerose azioni, per sprezzo del pericolo e attaccamento al dovere. Nel corso di un attacco contro soverchianti forze nemiche, cadeva combattendo da valoroso. Fulgido esempio di dedizione alla causa della libertà. — Ponte di Brenta (Padova), 28 aprile 1945.

(7156)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1750.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Crevalcore (Bologna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Crevalcore (Bologna) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico n. 2 sezioni (triennale).

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore b. t. (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella orga-

nica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 81.600.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà al cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 99. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Crevalcore (Bologna)

N. 2 Sezioni per congegnatore meccanico (triennale);
N. 1 Sezione per elettricista installatore b. t. (triennale).
per complessive classi n. 9

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	4
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 100 settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1751.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Ivrea (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Ivrea (Torino) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettromeccanico (triennale).

2. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dellò art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnata dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 57.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà al cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 98. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Ivrea (Torino)

N. 1 Sezione per elettromeccanico (triennale);
N. 1 Sezione per congegnatore meccanico (triennale).
per complessive classi n. 6

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	3
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 64 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnici pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **779.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in Lissone (Milano).

N. 779. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 19 giugno 1965, integrato con dichiarazione del 2 settembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in Lissone (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 8. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **780.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Malè (Trento), con la Parrocchia di San Giorgio Martire, in Croviana (Trento).

N. 780. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 12 marzo 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Malè (Trento), con la Parrocchia di San Giorgio Martire, in Croviana (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 24. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **781**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, nel comune di Gallarate (Varese).

N. 781. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 24 luglio 1965, integrato con dichiarazione del 25 agosto successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in rione Sciarè del comune di Gallarate (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 25. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **782**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle Parrocchie di San Pietro Apostolo e di San Nicolao V., in Coassolo Torinese (Torino).

N. 782. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 27 gennaio 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle Parrocchie di San Pietro Apostolo e di San Nicolao V., in Coassolo Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 26. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **783**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Genesio M., con la Parrocchia di San Pietro Apostolo, in Castagneto Po (Torino).

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 27 gennaio 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di San Genesio M., in Castagneto Po (Torino), con la parrocchia di San Pietro Apostolo nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 27. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1966, n. **784**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Ausiliatrice, nel comune di Boscochiesanuova (Verona).

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Ausiliatrice, in frazione Corbiolo del comune di Boscochiesanuova (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 28. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714 bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Foligno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'art. 714 *bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Foligno;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714 *bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Foligno, come segue:

Direzione di atterraggio: 350°-170°;
Lunghezza di atterraggio: m. 1.600,00;
Livello medio dell'aeroporto: m. 215,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

Testata N. m. 215,00 s.l.m.;
Testata S. m. 218,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(7409)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Solferino (Mantova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 febbraio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio comunale di Solferino, facente parte del comprensorio dei Colli storici;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Solferino;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Solferino;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, a presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè facente parte del comprensorio così detto dei Colli storici, oltre a rappresentare un importante documento in quanto legato al corso della storia medioevale e contemporanea ed in particolare a quella risorgimentale italiana, offre eccezionali valori panoramici e paesistici per la presenza di castelli medioevali, attorno ai quali si sviluppano borghi antichi e moderni in mezzo ad una verzura particolarmente intensa con pievi, monumenti importantissimi, sponde fluviali non ancora manomesse da arginature, componenti un paesaggio ed una atmosfera veramente suggestivi, concorrendo il tutto a formare un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, ricco inoltre di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Solferino (Mantova) facente parte del comprensorio dei Colli storici, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Solferino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 agosto 1966

Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Stralcio del verbale di seduta del 27 febbraio 1965

Alle ore 10 del giorno 27 febbraio 1965, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Mantova, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

(*Omissis*).

Vincolo ai Colli storici nel comprensorio dei comuni di Ponti sul Mincio, Solferino, Cavriana e Volta Mantovana

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, illustra ai membri il motivo per il quale le zone citate nell'ordine del giorno sono state proposte per il vincolo.

Le aree panoramiche dei Colli storici che si propongono per la tutela interessano i comuni di Ponti sul Mincio, Solferino, Cavriana e Volta Mantovana.

Queste località sono tutte legate al corso della storia medioevale e contemporanea, ma in particolare modo alla storia risorgimentale italiana che nelle località anzidette ha visto scrivere pagine di gloria dei volontari italiani e delle truppe piemontesi e francesi.

Ma, a parte il documento storico che rappresenta questa zona è nota per particolari valori panoramici e paesistici.

Posta sul confine tra Verona, Mantova e Brescia, i suoi colli sono caratteristici per la presenza di castelli, attorno ai quali si sviluppano i borghi antichi e moderni che spiccano in mezzo ad una verzura particolarmente intensa.

Castelli, pievi, monumenti importantissimi, sponde fluviali, non ancora manomesse da arginature e opere d'uomo, compongono il paesaggio di particolare interesse e di una atmosfera che merita tutela.

(*Omissis*).

La Commissione, dopo aver sentito le esaurienti argomentazioni del presidente e del prof. Gazzola, decide il vincolo delle zone dei Colli storici, nei comuni di Ponti sul Mincio, Solferino, Cavriana e Volta Mantovana, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, perchè nota essenziale di un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano e quei punti di vista o belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze.

Di tutta l'area entro il confine comunale, essendo l'allegata planimetria, parte integrante del presente verbale.

Alle ore 12, il presidente, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta.

Il presidente: VOLPI GHIRARDINI

Il segretario: GABRIELI

(7394)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1966.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con decreto ministeriale dell'11 agosto 1961;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale il prof. dott. Silvio Frè venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo, scaduto di carica per compiuto periodo statutario, ha successivamente rassegnato le dimissioni dalla carica medesima;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'on. Angelo Bellato è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(7744)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

58ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 - Certificati cumulativi di approvazione e revisione dei recipienti di capacità non superiore a 150 litri, destinati al trasporto di gas.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Considerato che il sempre crescente numero di recipienti di capacità non superiore a 150 litri destinati al trasporto di gas rende necessario semplificare la procedura per la certificazione delle relative visite e prove, sia di approvazione che di revisione;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e prese le necessarie intese con la Presidenza dell'A.N.C.C., dispongo quanto segue:

1) E' consentito che, per attestare che i recipienti di capacità non superiore a 150 litri destinati al trasporto di gas siano stati regolarmente sottoposti alle prescritte visite e prove di approvazione, venga impiegato un documento cumulativo comprendente non oltre 200 unità, purchè queste facciano parte del medesimo lotto di collaudo e siano destinate ad una sola ditta proprietaria; tale documento deve essere compilato sull'apposito modulo.

2) E' altresì consentito che, per attestare che i recipienti di cui al paragrafo 1) siano stati regolarmente sottoposti alle prescritte visite e prove di revisione, venga impiegato un documento cumulativo comprendente non oltre 60 unità di proprietà della stessa ditta; tale documento deve essere compilato sull'apposito modulo.

3) Per ciò che concerne i predetti certificati cumulativi di approvazione si deve tenere presente quanto segue:

a) i certificati cumulativi sono composti di due parti: una parte (frontespizio) contenente le caratteristiche generali — nominali e rilevate al collaudo — dei recipienti del lotto; una parte (intercalari od allegati) contenente le caratteristiche dei singoli recipienti ed i risultati delle relative visite e prove;

b) i certificati cumulativi possono essere impiegati per recipienti omogenei come materiale, dimensioni e pressione di prova, aventi i numeri d'ordine di fabbricazione progressivi, appartenenti allo stesso lotto di collaudo e destinati ad un unico proprietario;

c) la ditta fabbricante deve numerare progressivamente i certificati, nonchè riempire e firmare la parte di sua competenza e cioè quella relativa alle caratteristiche nominali e minime garantite dei recipienti del lotto; il collaudatore completa il certificato con i risultati delle prove;

d) qualora un lotto di recipienti venga, in tempo successivo, frazionato in due o più parti, perchè spartito fra due o più ditte proprietarie, il certificato cumulativo originario verrà consegnato dagli interessati agli enti di vigilanza che lo tratterranno o la annulleranno rilasciando, in sua vece, per ognuna di tali ditte, un nuovo certificato cumulativo nel quale verranno elencati solo i recipienti di sua proprietà ed i relativi dati;

4) Per ciò che concerne i certificati di revisione si deve tener presente quanto segue:

a) i certificati debbono essere numerati, con numero progressivo generale o relativo ad ogni stabilimento dove si effettuano le operazioni di revisione, a cura della ditta proprietaria;

b) in ogni certificato possono essere elencati non più di sessanta recipienti, purchè tutti appartenenti alla stessa ditta;

c) in ogni certificato possono essere elencati recipienti aventi diversa pressione di prova; ad evitare errori, tuttavia, i recipienti aventi la stessa pressione di prova debbono essere raggruppati insieme, ed elencati con numero d'ordine progressivo;

d) l'elencazione dei recipienti deve essere predisposta dalla ditta proprietaria, che ricava anche dai certificati di approvazione dei quali è in possesso i dati da riportare nei certificati di revisione, e firma questi ultimi per attestare la esattezza del riporto;

e) resta in facoltà del collaudatore di prendere visione dei certificati di approvazione, ove sorgano dubbi od ove, a suo esclusivo giudizio, lo ritenga necessario.

5) Restano in vigore i moduli per i certificati di approvazione di singoli recipienti; tali moduli vengono impiegati:

a) facoltativamente, a giudizio degli interessati, nei casi in cui i recipienti vengano ceduti a proprietari di un solo o di pochi recipienti;

b) obbligatoriamente, per i recipienti destinati a contenere acetilene disciolto, fino a che per tali recipienti non sia stato eventualmente approvato un apposito modulo per certificato cumulativo.

6) Le visite e prove di revisione dei recipienti muniti dei certificati singoli di cui al precedente paragrafo 5 continuano ad essere certificate negli appositi scomparti del certificato stesso.

7) Restano in vigore, per le approvazioni e le revisioni dei bidoni, gli appositi moduli di cui alla 54ª ed alla 55ª Serie di Norme integrative.

8) Quando vengono rilasciati certificati cumulativi, sia di approvazione sia di revisione, non è necessaria la compilazione degli specchi riassuntivi. Debbono perciò essere compilati non meno di tre esemplari dei certificati: un originale, che viene bollato, per la ditta e due copie, delle quali una resta agli atti dell'Ispettorato compartimentale M.C.T.C., l'altra agli atti della Sezione regionale dell'A.N.C.C.

Il Ministro: SCALFARO

(7558)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1966, registro n. 98 bilancio Trasporti, foglio n. 226, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 15 giugno 1965, proposto dall'ispettore principale delle Ferrovie dello Stato a riposo dott. Ottavio Sciammarella avverso il silenzio dell'Amministrazione sulla precedente istanza intesa ad ottenere il rilascio della tessera I.G.M.T. ad personam.

(7367)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nei comuni di Anfo, Bagolino e Lavenone (Brescia)

Con decreto ministeriale 9 settembre 1966, ai sensi dell'art. 23 del testo unico, la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, sono vietate sino al 30 giugno 1972 ai fagiani di monte, urogallo, coturnice, pernice bianca, francolino, starna, beccaccia, scoiattolo, marmotta, lepre comune, lepre alpina, capriolo, camoscio e cervo, nella zona di Barenone, in agro dei comuni di Anfo, Bagolino e Lavenone i cui confini, già delimitati col decreto ministeriale 19 agosto 1960, vengono così modificati:

dalla valle della Berga - quota 1106 - alle quote 1347, 1500 fino al Roccolo del Campadello, confinando a mattina con l'Angoia. Dal Roccolo del Campadello segue la dorsale del Dosso Alto sino alla Cima - quota 2065 - indi lungo il confine fra il comune di Bagolino e quello di Collio fino all'incrocio della strada Maniva-Anfo. Prosegue lungo detta strada fino al passo della Berga per scendere poi nella vallata della Zerna, confinando a sera con la cima Caldoline - quota 1408 indi 1204 e poi per il dosso del Sambuco sino al torrente Abbioccolo. Raggiunto questo, ne segue il corso sino al canale del Molino, indi sale al passo Zeno per le quote 877, 1317, 1457 da passo Zeno segue il confine fra il comune di Lavenone e quello di Anfo fino a cima Meghè e poi lungo il confine del costone Meghè fino a passo Marè, ove incrocia nuovamente la strada Maniva-Anfo. Segue detta strada fino al Roccolo Cucca del Frino; procede per cima Valcàelli e, per le quote 1219 e 877 scende ad incrociare la strada nazionale Brescia-Ponte Caffaro. Segue questa strada fino al bivio di Sant'Antonio, quindi per la provinciale Sant'Antonio-Bagolino sino al ponte Prada, poi lungo il rio Levras fino al fienile Fenoli per scendere poi ad incrociare la mulattiera per il ponte Romanterra. Quindi lungo detta mulattiera sino al rio della Berga e costeggiando il rio sino a quota 1106 della vallata della Berga.

(7257)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° luglio 1966-31 luglio 1966 all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° luglio 1966 al 3 luglio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	3.413	zero	1.916	zero	1.895
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.524	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	2.375	zero	2.272
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . .	11.784	zero	7.802	zero	7.478
11.01-B	Farina di frumento segalato	11.784	zero	7.802	zero	7.478
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	- di grano tenero	5.271	zero	2.390	zero	3.644
	- di grano duro	36.452	15.577	24.589	12.264	32.086

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 4 luglio 1966 al 10 luglio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.413	zero	1.916	zero	1.895
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	10.984	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	2.375	zero	2.272
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	11.784	zero	7.802	zero	7.478
11.01-B	Farina di frumento segalato	11.784	zero	7.802	zero	7.478
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	5.271	zero	2.390	zero	3.644
	— di grano duro	36.452	15.577	24.589	12.264	32.086

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dall'11 luglio 1966 al 17 luglio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.413	zero	1.916	zero	1.895
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	10.984	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	2.375	zero	2.272
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10 07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	11.784	zero	7.802	zero	7.478
11.01-B	Farina di frumento segalato	11.784	zero	7.802	zero	7.478
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	5.271	zero	2.390	zero	3.644
	— di grano duro	36.452	15.577	24.589	12.264	32.086

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 18 luglio 1966 al 21 luglio 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.413	zero	1.916	zero	1.895
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	10.984	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	2.375	zero	2.272
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	11.784	zero	7.802	zero	7.478
11.01-B	Farina di frumento segalato	11.784	zero	7.802	zero	7.478
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	5.271	zero	2.390	zero	3.644
	— di grano duro	36.452	15.577	24.589	12.264	32.086

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 22 luglio 1966 al 24 luglio 1966

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.413	zero	1.916	zero	1.895
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	10.984	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	2.375	zero	2.272
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	11.784	zero	7.802	zero	7.478
11.01-B	Farina di frumento segalato	11.784	zero	7.802	zero	7.478
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	5.271	zero	2.390	zero	3.644
	— di grano duro	36.452	15.577	24.589	12.264	32.086

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10-05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 25 luglio 1966 al 31 luglio 1966

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.413	zero	1.916	zero	1.895
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	10.984	zero	zero
10.02	Segala	1.763	zero	2.375	zero	2.272
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granturco (mais)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta . . .	11.784	zero	7.802	zero	7.478
11.01-B	Farina di frumento segalato	11.784	zero	7.802	zero	7.478
ex 11.01-C	Farina di segala	9.178	zero	8.282	zero	7.279
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	5.271	zero	2.390	zero	3.644
	— di grano duro	36.452	15.577	24.589	12.264	32.086

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,60 % sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° luglio 1966-31 luglio 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D 4 perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi »

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 1-7-1966		Giorni 2/4-7-1966		Giorno 5-7-1966		Giorno 6-7-1966		Giorno 7-7-1966		Giorno 8-7-1966		Giorni 9/11-7-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10 01	Grano tenero e frumento segalato	31.219	30.532	31.219	30.532	31.219	30.532	31.219	30.532	31.219	30.532	31.219	30.532	31.219	30.532
ex 10 01	Grano duro	42.406	41.719	42.406	41.719	40.719	40.032	40.719	40.032	40.719	40.032	39.875	39.188	39.875	39.188
10 02	Segala	22.950	22.263	23.856	23.169	23.856	23.169	23.856	23.169	24.356	23.669	23.856	23.169	23.856	23.169
10 03	Orzo	3.438	2.751	3.938	3.251	3.938	3.251	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907
10 04	Avena	3.363	2.676	2.706	2.019	3.425	2.738	3.425	2.738	3.425	2.738	3.925	3.238	3.925	3.238
10 05	Granturco (mais)	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.781	1.094
10 07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.400	2.713	3.400	2.713	3.400	2.713	3.400	2.713	3.400	2.713	3.400	2.713	4.025	3.338
ex 10 07-B	Sorgo e durra	7.713	7.026	7.713	7.026	8.213	7.526	8.213	7.526	8.213	7.526	8.213	7.526	8.775	8.088
ex 10 07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11 01-A	Farina di frumento o di spelta	46.714	38.902	46.714	38.902	46.714	38.902	46.714	38.902	46.714	38.902	46.714	38.902	46.714	38.902
11 01-B	Farina di frumento segalato	46.714	38.902	46.714	38.902	46.714	38.902	46.714	38.902	46.714	38.902	46.714	38.902	46.714	38.902
ex 11 01-C	Farina di segala	36.459	28.647	37.509	29.697	37.509	29.697	37.509	29.697	38.209	30.397	37.509	29.697	37.509	29.697
ex 11 02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	43.327	35.515	43.327	35.515	43.327	35.515	43.327	35.515	43.327	35.515	43.327	35.515	43.327	35.515
	— di grano duro	67.864	60.052	67.232	59.420	65.245	57.433	65.245	57.433	65.245	57.433	63.939	56.127	63.939	56.127

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 12-7-1966		Giorno 13-7-1966		Giorno 14-7-1966		Giorno 15-7-1966		Giorni 16/18-7-1966		Giorno 19-7-1966		Giorno 20-7-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	31.219	30.532	31.219	30.532	31.219	30.532	30.219	29.532	30.219	29.532	30.906	30.219	30.906	30.219
ex 10.01	Grano duro	39.875	39.188	38.719	38.032	38.719	38.032	37.781	37.094	36.844	36.157	36.844	36.157	36.844	36.157
10.02	Segala	23.231	22.544	22.356	21.669	21.856	21.169	21.856	21.169	22.356	21.669	22.356	21.669	21.544	20.857
10.03	Orzo	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907
10.04	Avena	3.925	3.238	3.925	3.238	3.925	3.238	3.925	3.238	3.925	3.238	3.925	3.238	3.925	3.238
10.05	Granturco (mais)	1.781	1.094	1.344	657	1.344	657	1.344	657	1.344	657	1.344	657	438	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	4.025	3.338	4.025	3.338	4.025	3.338	4.025	3.338	4.025	3.338	4.025	3.338	4.025	3.338
ex 10.07-B	Sorgo e durra	8.775	8.088	8.275	7.588	8.275	7.588	8.275	7.588	8.275	7.588	8.275	7.588	7.119	6.432
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta .	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715
11.01-B	Farina di frumento segalato . .	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715
ex 11.01-C	Farina di segala	36.634	28.822	35.409	27.597	34.709	26.897	34.184	26.372	35.409	27.597	35.409	27.597	34.271	26.459
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	40.964	33.152	40.964	33.152	40.964	33.152	40.964	33.152	40.964	33.152	40.964	33.152	40.964	33.152
	— di grano duro	63.939	56.127	62.145	54.333	61.657	53.845	60.689	52.877	59.232	51.420	59.232	51.420	59.232	51.420

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno 21-7-1966		Giorni 22/25-7-1966		Giorno 26-7-1966		Giorno 27-7-1966		Giorno 28-7-1966		Giorno 29-7-1966		Giorni 30/31-7-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	30.906	30.219	30.906	30.219	30.906	30.219	30.906	30.219	30.906	30.219	30.906	30.219	30.906	30.219
ex 10.01	Grano duro	36.844	36.157	36.844	36.157	36.844	36.157	37.719	37.032	38.594	37.907	38.594	37.907	38.594	37.907
10.02	Segala	21.044	20.357	21.044	20.357	22.794	22.107	22.794	22.107	23.513	22.826	23.513	22.826	23.513	22.826
10.03	Orzo	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907	4.594	3.907
10.04	Avena	3.925	3.238	3.925	3.238	4.956	4.269	4.956	4.269	4.956	4.269	4.956	4.269	4.956	4.269
10.05	Granturco (mais)	438	zero	438(a)	zero (a)	438(a)	zero (a)	438(a)	zero (a)	438(a)	zero (a)	844(a)	157(a)	844(a)	157(a)
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.556	2.869	3.556	2.869	3.556	2.869	2.150	1.463	2.150	1.463	2.150	1.463	2.150	1.463
ex 10.07-B	Sorgo e durra	7.119	6.432	7.119	6.432	7.119	6.432	7.619	6.932	7.619	6.932	7.619	6.932	7.619	6.932
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715
11.01-B	Farina di frumento segalato	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715	44.527	36.715
ex 11.01-C	Farina di segala	33.571	25.759	33.571	25.759	36.021	28.209	36.021	28.209	37.028	29.216	37.028	29.216	36.546	28.734
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	40.964	33.152	40.964	33.152	40.964	33.152	40.964	33.152	40.964	33.152	40.964	33.152	40.964	33.152
	— di grano duro	59.720	51.908	59.720	51.908	59.720	51.908	60.595	52.783	61.951	54.139	61.951	54.139	61.951	54.139

(a) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze, per il granturco ibrido destinato alla semina, voce doganale n. 10.05-A-II, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(6786)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a trentotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 29 giugno 1960, n. 650;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961. n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi (dotazione dei Provveditorati agli studi).

Art. 2.

Uno dei trentotto posti messi a concorso è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B*) dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A*) dello stesso articolo;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 e che superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B*) dello stesso articolo.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso della licenza di scuola di istruzione secondaria di 1° grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93:

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960. n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b)) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6) Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria. cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

c) per i profughi indicati al precedente n. 2), i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e per gli orfani per causa di guerra o di servizio.

8) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 — quinto comma — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128 — secondo comma — del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico. per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo. gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati, che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine soprandicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Programma d'esame

A) L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Le prove scritte saranno:

1) un componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

2) un saggio di aritmetica elementare.

Ai candidati saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle prove scritte.

La prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione consisterà:

a) nella dimostrazione della conoscenza dell'uso delle macchine in dotazione ai centri meccanografici; in particolare, i candidati dovranno dare prova di sapere tradurre, in schede perforate, una serie di atti o documenti precodificati, a scelta della Commissione, di sapere verificare a macchina i dati perforati e di sapere operare alle macchine selezionatrici e tabulatrici;

b) nella ripresa, sviluppo e stampa, con apparecchiature microfilm di un atto o documento fornito dalla Commissione esaminatrice, nella composizione, su matrici per apparecchiature di riproduzione offset, e nella stampa di altro atto o documento a scelta della Commissione stessa.

La prova avrà una durata non inferiore a 25 minuti.

La prova pratica di dattilografia, per la quale saranno assegnati dieci minuti, consisterà nella scrittura a macchina. mediante copiatura, di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a 15 righe.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia dell'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

B) I candidati che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera A), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a quindici righe di stampa. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italina mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco, della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte, la prova pratica di dattilografia, la prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione e le prove orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove indicate nel precedente comma.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera A) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera A) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato la prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione e la prova pratica di dattilografia.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana, prevista dalla lettera B) dell'art. 6 del presente decreto, non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore ai sei decimi.

La prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione, la prova pratica di dattilografia e le prove orali non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova pratica di dattilografia non saranno ammessi i candidati che non abbiano superato la prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione.

Alla prova pratica su mezzi meccanografici e di fotoriproduzione. alla prova pratica di dattilografia ed alla prova orale previste dalla lettera A) dell'art. 6 del presente decreto, non saranno ammessi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera A), non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera A) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori coll'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tali graduatorie non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera A) dell'art. 6 del presente decreto, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5 — primo e secondo comma — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5 — comma quarto — dello stesso testo unico.

Art. 9.

Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 11, gli appositi documenti elencati nell'art. 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici; precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza e della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bo-

nifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, numero 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione o la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano a residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3

della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per meriti di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno un copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal Prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8), lettera *c*) dell'art. 3 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Art. 11.

Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) *titolo di studio*: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera *A*), oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

B) *Estratto* (non è ammesso il certificato) *dell'atto di nascita*, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) *Certificato di cittadinanza italiana*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) *Certificato di godimento dei diritti politici*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato

era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) *Certificato generale del casellario giudiziale*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) *Certificato medico*, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un Istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1954, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) *Documento militare*: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento) in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi. Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B* di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale o civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile dall'art. 10, n. 10), lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini considerati nell'art. 9.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri Uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre che questi siano stati riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 13.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di applicato tecnico aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli applicati tecnici aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso Nel caso

di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 14.

Sedi di assegnazioni

I vincitori del concorso potranno essere destinati soltanto negli Uffici scolastici provinciali di seguito indicati:

Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Parma, Perugia, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Torino e Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1966
Registro n. 71, *foglio n.* 231

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione III — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di . . . .) il e residente in . . (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentotto posti di applicato tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1966.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali:
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso . in data

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente:

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente dela Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data)

(Firma)
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione:

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, devono impegnarsi ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli Uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige.

Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrano al posto riservato di cui all'art. 2 del bando e desiderino effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(6722)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.